**ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE STURA**

**SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO**

Piazza 75 Martiri, 3 - 16010 MASONE (GE) - Tel. 010 926018

[www.icvs.edu.it](https://www.icvs.edu.it/) - [geic81400g@istruzione.it](mailto:geic81400g@istruzione.it) – [geic81400g@pec.istruzione.it](mailto:geic81400g@pec.istruzione.it)

**Regolamento per iscrizione e svolgimento esami di idoneità e di Stato nel Primo ciclo di Istruzione**

**dei candidati esterni**

**1. Candidati**

Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure che si avvalgono dell’istruzione parentale, i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o al successivo grado d’istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale (secondo C.M. 51 del 18/12/2014) l’esame di idoneità, ai fini dell’accertamento dell’obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell’anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria

1.1 Requisiti di ammissione (Decreto Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021)

L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno d’età.

L’accesso agli esami di idoneità per le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il decimo, l’undicesimo o il dodicesimo anno d’età.

Accedono all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento.

Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui

possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza

scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche

il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole

espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio

alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica

dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi

regionali sostengono l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai

fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso

una scuola statale o paritaria.

L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano ventitré anni.

**2. Esami di idoneità**

L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 c. 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali.

Quelli intermedi riguardano l’idoneità alla frequenza di una determinata classe.

Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L’istituto dell’istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

I titoli finali comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale (T. U. 297/1994, art. 192, c. 1);

- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi (C. M. 35/2010):

* ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
* al termine della scuola primaria atteso che, per poter poi sostenere l’esame di Stato, occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (D. Lgs. 59/2004, art. 11 c.6).

Alla luce di tali disposizioni:

* + l’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l’idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe;
  + le procedure di iscrizione e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell’anno scolastico (D. Lgs. 59/2004, art. 8);
  + non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno;
  + sul punto precedente le singole scuole non hanno margini di discrezionalità;
  + la domanda va inoltrata **entro il 30 aprile**(C. M. 27/2011) **unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno (**Decreto Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021 – art. 3)**;**
  + le norme dettate dal MIUR, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l’idoneità alla classe) sono vincolanti ;
  + le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (D. Lgs. 59/2004, artt. 8 e 11; T. U. 297/1994, artt. 192 e 193; DPR 122/2009);
  + nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla commissione d’esame i programmi svolti dall’alunno durante l’istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali statali;
  + la sede di esame è indicata dalle norme;
  + nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento,
  + se l’alunno non supera l’esame non acquisisce l’idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l’unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l’insegnamento-apprendimento (come evince la Nota prot. 5693 del 20.06.2005) è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento: “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l’obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

**3. Sedi di esame**

Sono sedi di esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.

3.1 Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione ad esame di idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all’esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria **entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento**.

**4. Commissione di esame**

La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico (uno di questi docenti sarà docente specialista o specializzato in lingua inglese). E’ Presieduta Dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Nel caso di alunni che abbiano frequentato regolarmente la scuola nell’a.s. precedente, i due docenti non dovranno coincidere con i docenti della classe, in cui era inserito l’alunno.

La commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

**5. Calendario d'esame e prove d'esame**

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell’esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado consiste in **due prove scritte**, riguardanti, rispettivamente **l’area linguistica**(suddivisa in produzione, grammatica e comprensione),**l’area matematica** (suddivisa in logica, geometria e numero) ed in **un colloquio** (che non prevede la presentazione di tesina o relazione) inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle**prove scritte di italiano, matematica** e della**prima lingua comunitaria** adottata dalla scuola sede d’esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.

Solo il colloquio è pubblico (art. 6 c. 4 del DPR 487/1994). Non è possibile la presenza dei genitori durante le prove scritte

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: idoneo – non idoneo alla classe. Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto.

*Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 62 del 2017 e al Decreto Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021*